



Provincia di  
Bergamo

**Settore Ambiente**  
*Servizio Rifiuti*  
Via Sora, 4 - 24121 Bergamo  
Tel. 035.387539  
segreteria.ambiente@provincia.bergamo.it  
protocollo@pec.provincia.bergamo.it

**Seminario tematico del 26 settembre 2018 per la presentazione delle disposizioni regionali concernenti le verifiche del rischio idraulico degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti, di approvvigionamento idropotabile e di lavorazione inerti ricadenti in aree interessate da alluvioni, relative al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del Fiume Po (PAI). Seguito nota prot. Z1.2018.0016769 del 09/07/2018.**

**mercoledì 26 settembre ore 9.00**

**sede di Anci Lombardia in Via Rovello 2, a Milano**

**Relatore:** ing. Giorgio Novati del Servizio Rifiuti della Provincia di Bergamo

Sulla **GU Serie Generale n. 50 del 01.03.2017** è stato **pubblicato l'Avviso di adozione della Deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 5/2016** "D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., art. 67, comma 1: adozione di una «Variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) - **integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di attuazione)**» e di una «Variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) - integrazioni all'Elaborato 5 (Norme di attuazione)» **finalizzate al coordinamento** - in conformità; all'art. 7, comma 3 lett. a del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 - tra tali piani ed il «Piano di Gestione del rischio di alluvioni del Distretto idrografico padano» (**PGRA**) approvato con *Deliberazione C.I. n. 2 del 3 marzo 2016*".

Al **comma 2 dell'Articolo 6 Disposizioni di efficacia immediatamente vincolante e misure di salvaguardia della Deliberazione** è stabilito che: "Dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'adozione della presente Deliberazione sulla G.U.R.I. e fino alla data di entrata in vigore del DPCM di approvazione della Variante allegata o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni dalla data di adozione della presente Deliberazione, le **aree interessate dalle disposizioni della Variante in adozione sono sottoposte a misure temporanee di salvaguardia aventi il contenuto degli articoli 62, 63 e 64 delle NA del PAI** (...). Di conseguenza, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le suddette prescrizioni".

All'**Articolo 62 Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile in aree interessate da alluvioni delle NA del PAI** è stabilito che:  
"1. **Entro 12 mesi** dalla data di entrata in vigore del Titolo V delle presenti Norme di Attuazione, i **proprietari e i soggetti gestori degli impianti** di cui al precedente articolo 38bis, **già esistenti** alla data di entrata in vigore del PAI e comprensivi degli impianti in cui si svolgono le attività; di lavorazione e trasformazione inerti e di confezionamento conglomerati, **ubicati nelle aree individuate dalle Mappe PGRA ed interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti (aree P3 e aree P2)** predispongono, qualora non abbiano già provveduto ai sensi del suddetto art. 38bis, **una verifica del rischio idraulico** a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, anche ai fini del rinnovo delle autorizzazioni, da effettuarsi sulla base della direttiva di cui al comma 1 del citato articolo 38bis.

2. **Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari per ridurre la vulnerabilità degli impianti ed i potenziali danni sull'ambiente a seguito del coinvolgimento degli impianti in un evento alluvionale.**

3. *Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì ai proprietari e ai soggetti gestori degli esistenti impianti di trattamento e trasformazione degli inerti, situati nelle aree ubicate nelle Fasce fluviali A e B del presente Piano, ad integrazione di quanto già stabilito dal citato art. 38bis.*

4. *Tutti i progetti di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere compatibili con la Direttiva 1 del PAI, "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali "A" e "B" e nelle aree in dissesto idrogeologico "Ee" ed "Eb"". A tal fine devono essere corredati dallo studio di compatibilità di cui al precedente articolo 38, comma 1 delle presenti Norme, da sottoporre all'Autorità idraulica competente per l'espressione del parere di compatibilità del progetto con la Direttiva suddetta".*

Gli impianti interessati avrebbero dovuto, in adempimento a quanto sopra, predisporre e sottoporre all'Autorità idraulica competente entro il 1.03.2018 una verifica del rischio idraulico individuando e progettando gli eventuali interventi di adeguamento per ridurre la vulnerabilità dell'impianto ed i potenziali danni sull'ambiente a seguito del coinvolgimento dell'impianto in un evento alluvionale.
---

A **Ottobre 2017** è stata inviata una comunicazione **e-mail** utilizzando l'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) a **tutti gli impianti/attività che gestiscono rifiuti in Provincia di Bergamo**, informandoli della necessità, per gli impianti ubicati nelle aree individuate dalle Mappe del PGRA ed interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti (aree P3 e aree P2), di predisporre e sottoporre all'Autorità idraulica competente **entro il 1.03.2018** una verifica del rischio idraulico, adempiendo a quanto disposto dall'art. 62 delle Norme di Attuazione del PAI (in salvaguardia dalla data di pubblicazione sulla GU Serie Generale n. 50 del 01.03.2017 dell'avvio di adozione della Deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 5/2016 di integrazione delle Nda del PAI ai fini del coordinamento con il PGRA approvato con Deliberazione C.I. n. 2 del 3 marzo 2016).

#### **In Provincia di Bergamo**

Numero impianti/attività che gestiscono rifiuti ubicati in aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti (aree P3 e aree P2) individuate dalle Mappe del PGRA: **40**

Numero Comuni interessati: **26**

Numero impianti in ACL (Aree Costiere Lacuali): **2**

Numero impianti in RP (Reticolo Principale): **14**

Numero impianti in RSCM (Reticolo Secondario Collinare e Montano): **15**

Numero impianti in RSP (Reticolo Secondario di Pianura): **9**

Sul **BURL S.O. n. 25 del 20.6.2018** è stata pubblicata la **DGR 18 giugno 2018 n. XI/239** "Disposizioni concernenti le verifiche del rischio idraulico degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile ricadenti in aree interessate da alluvioni, in attuazione degli articoli 19 bis, 38 bis e 62 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po."

Le disposizioni approvate definiscono la procedura da seguire per l'attuazione delle norme PAI sulle verifiche di dettaglio del rischio idraulico, definendone l'ambito di applicazione, i soggetti coinvolti, le metodologie e le procedure da seguire.

(...)

### **2.1 Ambito territoriale di applicazione**

Le presenti Disposizioni si applicano nei seguenti territori:

- territori ricadenti entro le **Fasce A e B** nonché entro le **aree Ee ed Eb del PAI**;
- territori ricadenti in **aree classificate P3/H e P2/M** nelle mappe di pericolosità del PGRA degli ambiti territoriali RP (Reticolo Principale), RSCM (Reticolo secondario Collinare e Montano, RSP (Reticolo secondario di Pianura) e ACL (Aree Costiere Lacuali).

### **2.2 Impianti oggetto delle verifiche del rischio idraulico**

Sono **soggetti all'obbligo di verifica del rischio idraulico** le seguenti tipologie di impianti esistenti, se ricadenti, anche parzialmente, entro gli ambiti territoriali di cui al precedente paragrafo 2.1:

- a) **impianti di gestione rifiuti che effettuano operazioni di stoccaggio e trattamento rifiuti ai sensi dell'art. 183 del d.lgs 152/06 (operazioni da D1 a D15, da R1 a R13); autodemolitori di cui al d.lgs 209/2003;**
- b) **impianti in cui si svolgono le attività di lavorazione e trasformazione inerti e di confezionamento conglomerati;**
- c) **impianti di trattamento delle acque reflue urbane di potenzialità superiore ai 2000 abitanti equivalenti;**
- d) **impianti di captazione e trattamento di acque destinate ad uso potabile compresi impianti/locali tecnici a servizio delle reti di adduzione e distribuzione di acqua ad uso potabile.**

Per **impianti esistenti** si intendono:

- entro le **Fasce A e B o le aree Ee o Eb**, gli impianti di cui sopra **esistenti all'entrata in vigore del PAI (8 agosto 2001)** o dei suoi aggiornamenti per effetto di varianti o su proposta dei Comuni secondo le procedure di cui all'art. 18 delle N.d.A del PAI);
- entro le **aree classificate P3/H e P2/M** nelle mappe di pericolosità del PGRA degli ambiti territoriali RP (Reticolo Principale), RSCM (Reticolo secondario Collinare e Montano, RSP (Reticolo secondario di Pianura) e ACL (Aree Costiere Lacuali), gli impianti di cui sopra **esistenti alla data di entrata in vigore dell'art. 62 delle N.d.A. del PAI (1 marzo 2017).**

### **2.3 Soggetti tenuti a svolgere le verifiche del rischio idraulico**

Sono tenuti a svolgere le verifiche del rischio idraulico i **proprietari degli impianti di cui al paragrafo 2.2. o i soggetti gestori**, nel caso in cui essi non coincidano con i proprietari.

(...)

### **2.7 Procedure istruttorie**

#### **2.7.1. Richiesta delle verifiche del rischio idraulico**

A far tempo dalla data di entrata in vigore delle presenti Disposizioni, per i **procedimenti anche già in corso relativi ad istanze di rinnovo o riesame con valenza di rinnovo all'esercizio degli impianti, rinnovo dell'autorizzazione allo scarico per gli impianti di trattamento acque reflue urbane, rinnovo delle concessioni di derivazione, le Autorità competenti** di cui al successivo paragrafo 2.7.2 sono tenute:

- **ad accertare che la verifica del rischio idraulico sia inclusa nella documentazione fornita dal richiedente ovvero a richiederla in caso non lo sia;**
- **ad accertare che la verifica sia trasmessa ai soggetti di cui al successivo paragrafo 2.7.3;**
- **ad acquisire sulla verifica del rischio idraulico il previsto parere vincolante da parte dell'Autorità idraulica, qualora dovuto. In caso le verifiche del rischio idraulico siano state svolte prima dell'approvazione del PGRA ai sensi degli articoli 19 bis e 38 bis delle N.d.A. del PAI, ove necessario, devono essere aggiornate alla luce dei nuovi dati di riferimento utilizzati per la redazione delle mappe di pericolosità del PGRA.**

Per gli **impianti sui quali non sono in corso procedimenti relativi ad istanze come sopra specificato, le Autorità competenti** di cui al successivo punto 2.7.2. lettere a), b) e c), **entro 6 mesi dall'entrata in vigore delle presenti Disposizioni, informano i proprietari o soggetti gestori degli impianti sugli adempimenti** di cui agli articoli 19bis, 38 bis e 62 delle N.d.A. del PAI e alle presenti Disposizioni **richiedendo agli stessi, qualora non abbiano già provveduto, la trasmissione della verifica del rischio idraulico entro 6 mesi dal ricevimento dell'informativa, secondo le modalità**

**definite nelle presenti Disposizioni.** Relativamente agli impianti di cui alla lettera d) del paragrafo 2.2, tale attività è in capo agli uffici d'Ambito.

**20 dicembre 2018** termine entro il quale le Autorità competenti devono informare i proprietari o soggetti gestori degli impianti sui quali non sono in corso procedimenti relativi ad istanze di rinnovo o riesame con valenza di rinnovo all'esercizio sugli adempimenti di cui agli articoli 19bis, 38bis e 62 delle N.d.A. del PAI e alla DGR n. XI/239/2018, richiedendo agli stessi, qualora non abbiano già provveduto, la trasmissione della verifica del rischio idraulico entro 6 mesi dal ricevimento dell'informativa, secondo le modalità definite nella predetta DGR.

#### **2.7.2. Autorità competente**

Le Autorità competenti ai fini del presente atto sono:

- per gli impianti di cui alla lettera a) del paragrafo 2.2 il soggetto titolato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o rinnovo o riesame con valenza di rinnovo (Regione per gli impianti di cui all'art. 17 della l.r. 26/2003 e Provincia/Città Metropolitana per i restanti impianti di cui all'art. 16 della l.r.26/2003);
- per gli impianti di cui alla lettera b) del paragrafo 2.2, il Comune;
- per gli impianti di cui alla lettera c) del paragrafo 2.2 il soggetto titolato al rilascio dell'autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del d.lgs. 152/2006 o al rinnovo della stessa (Provincia);
- per gli impianti di cui alla lettera d) del paragrafo 2.2 il soggetto titolato al rilascio della concessione per la derivazione ad uso idropotabile (Regione per le grandi derivazioni e Provincia/Città Metropolitana per le piccole derivazioni).

#### **2.7.3. Trasmissione delle verifiche del rischio idraulico**

**Contestualmente alla trasmissione all'Autorità competente** (paragrafo 2.7.2), le **verifiche del rischio idraulico devono essere inviate, da parte del proprietario o gestore dell'impianto, anche:**

- all'**Autorità idraulica**, qualora non coincidente con la medesima Autorità richiedente;
- e, **per conoscenza**, qualora non coincidenti con i soggetti destinatari per competenza;
- al **Comune competente territorialmente** anche ai fini del raccordo con il piano comunale di protezione civile di cui al d. lgs. 1/2018, art. 18;
- alla **Provincia territorialmente competente** o Città Metropolitana;
- all'Autorità d'Ambito (solo per gli impianti di cui al paragrafo 2.2, lettere c) e d)), ai fini dell'aggiornamento della relativa pianificazione;
- alla **Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile**, per le finalità di cui al successivo paragrafo 2.9.

#### **2.7.4. Autorità idraulica**

Il ruolo di Autorità Idraulica in Regione Lombardia, in relazione alla tipologia di reticolo/corpo idrico al quale fanno riferimento le aree allagabili ove ricadono gli impianti, **è esercitato da soggetti diversi: Regione Lombardia, AIPO, Consorzi di Bonifica, Comuni.**

Per la definizione di Autorità Idraulica si rinvia alla **d.g.r. 18 dicembre 2017, n. X/7581** – Allegato E, capitolo 4; per l'individuazione del reticolo di competenza si rinvia agli Allegati A, B e C della medesima Delibera.

Relativamente ai laghi, tale ruolo è esercitato dai Comuni, fatto salvo specifici accordi in essere tra gli stessi e le Autorità di Bacino Lacuali.

#### **2.7.5. Documentazione costituente le verifiche del rischio idraulico**

Le verifiche del rischio idraulico si compongono di:

- **relazione tecnico-idraulica** con adeguata cartografia, schemi, sezioni e documentazione fotografica che include un approfondimento di dettaglio relativo:
  - o alla posizione dell'impianto rispetto al demanio idrico, con estremi del titolo concessorio in caso l'impianto ricada all'interno delle aree demaniali;
  - o alla posizione dell'impianto nei confronti delle fasce di rispetto con estremi del titolo legittimante in caso l'impianto ricada all'interno di tali fasce;
- **asseverazione del professionista incaricato** della redazione della verifica, da redigersi secondo lo **schema** riportato in **Allegato I**, che dichiara l'esito della stessa.

Alla verifica deve essere allegata **copia del piano di emergenza** dell'impianto di cui al successivo paragrafo 2.8.

Asseverazione del professionista contiene anche una sezione sottoscritta dal proprietario/gestore impianto di rinuncia al risarcimento danni (in caso di **esito positivo**) e assunzione impegni a attuare piano di emergenza e a trasmettere progetto di riduzione del rischio (in caso di **esito negativo**).

#### 2.7.6. Esito delle verifiche, espressione pareri, progetti di riduzione del rischio

L'esito delle verifiche, dichiarato esplicitamente nell'asseverazione redatta secondo lo schema riportato in Allegato 1, può essere **positivo** o **negativo**. Se l'impianto è esposto a più sorgenti di pericolo (es. conoide + corso d'acqua di fondovalle o conoide + lago) l'esito complessivo è negativo anche nel caso la verifica risulti negativa per un solo scenario.

L'esito è **positivo**, se l'impianto è compatibile con le condizioni di pericolosità presenti ovvero è soggetto ad un livello di "rischio idraulico accettabile"<sup>4</sup>. In questo caso, nell'asseverazione deve essere compilata e sottoscritta anche la sezione nella quale il proprietario o soggetto gestore rinuncia al risarcimento danni in caso di evento di intensità pari o inferiore alla piena di riferimento. In caso di esito positivo, **la verifica viene acquisita agli atti da parte dei soggetti di cui al paragrafo 2.7.3.**, anche al fine degli adempimenti di cui al successivo paragrafo 2.9.

L'esito è **negativo**, se l'impianto non è compatibile con le condizioni di pericolosità presenti ovvero è soggetto ad un livello di rischio non accettabile.

In caso di esito negativo della verifica, **L'Autorità Idraulica esprime un parere obbligatorio e vincolante sulla verifica medesima entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione e lo trasmette ai soggetti di cui al paragrafo 2.7.3.**

La **verifica negativa dovrà essere seguita da un progetto di riduzione del rischio idraulico** (fatto salvo quanto previsto dalla l.r. 4/2016 all'art. 11, comma 2) e, conseguentemente, di prevenzione dei potenziali danni sull'ambiente circostante, redatto in conformità alla Direttiva 1 del PAI.

Il progetto dovrà essere **trasmesso ai soggetti di cui al paragrafo 2.7.3. entro 6 mesi** dalla trasmissione della verifica del rischio idraulico.

In caso di intervento strutturale, il progetto dovrà comprendere i seguenti elaborati, a livello di fattibilità tecnica ed economica:

o relazione tecnico-idraulica relativa al progetto proposto;

o adeguata cartografia, schemi e sezioni nello stato di fatto e nello stato di progetto con rappresentazione dei livelli della piena di riferimento e delle aree allagabili;

o adeguata documentazione fotografica

o tempistica per l'attuazione degli interventi progettati.

**L'Autorità Idraulica esprime un parere obbligatorio e vincolante anche sul progetto di riduzione del rischio idraulico entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione e lo trasmette ai medesimi soggetti di cui al paragrafo 2.7.3.**

**I proprietari o soggetti gestori sono tenuti a comunicare ai medesimi soggetti di cui al paragrafo 2.7.3. l'avvio e l'ultimazione degli interventi progettati, ad aggiornare di conseguenza il piano di emergenza dell'impianto e a trasmetterlo.**

Non è opportuno un pronunciamento dell'Autorità Idraulica anche in caso di esito positivo della verifica idraulica? In questa eventualità è, invece, previsto semplicemente che *la verifica venga acquisita agli atti!*

Nell'ambito dei lavori preparatori della DGR era stata segnalata l'opportunità di esplicitare i riferimenti normativi e le procedure nel cui ambito si colloca l'autorizzazione dei progetti di adeguamento degli impianti (normativa edilizia; art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ove applicabile; autorizzazione paesaggistica ove necessaria; svincolo idrogeologico ove necessario; altri riferimenti normativi in materia edilizia).

Ciò in quanto, ad esempio, per le attività di recupero rifiuti in procedura semplificata (art. 216 del D.Lgs. 152/2006) gli interventi di adeguamento degli impianti possono essere autorizzati solo nell'ambito della normativa edilizia di competenza comunale, senza, peraltro, possibilità di variante automatica dello strumento urbanistico prevista per gli impianti di gestione rifiuti autorizzati in procedura ordinaria (art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/2006<sup>(1)</sup>).

<sup>(1)</sup> L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

(...)

#### 2.7.9 Conclusione dei procedimenti in corso

Restano impregiudicati i termini dettati dalle discipline di settore nazionale e regionale per la conclusione dei singoli procedimenti. Peraltro l'articolo 62 delle Norme di Attuazione del PAI dispone che la verifica del rischio idraulico deve essere predisposta "anche ai fini del rinnovo delle autorizzazioni". Pertanto, impregiudicate restando le competenze e le responsabilità delle singole Autorità competenti di cui al paragrafo 2.7.2, ai fini di garantire l'uniformità applicativa delle presenti disposizioni su tutto il territorio regionale, **si dispone, quale indicazione operativa, che i singoli procedimenti possano essere conclusi in termini positivi, ricorrendone i presupposti, anche**

*laddove la verifica del rischio idraulico non sia stata presentata nei termini previsti per la conclusione dei procedimenti, ovvero sia stata presentata ma abbia avuto esito negativo e la conseguente progettazione e realizzazione degli interventi di riduzione del rischio siano realizzabili solo successivamente alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento in corso. In tale ipotesi il procedimento può essere comunque concluso positivamente con l'apposizione di specifica condizione che assegni un termine congruo per porre in essere gli adempimenti mancanti. Laddove tali adempimenti non vengano posti in essere nel termine assegnato, l'autorità competente, verificata la mancata ottemperanza alla condizione apposta, sospende l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata sino ad esatto adempimento di quanto richiesto con la condizione medesima.*

### **2.8 Piano di emergenza dell'impianto e raccordo con i piani comunali di protezione civile**

*Indipendentemente dall'esito della verifica del rischio idraulico, tutti gli impianti di cui alle presenti disposizioni devono essere dotati di un "piano di emergenza dell'impianto" che deve considerare lo scenario di rischio alluvionale, come richiamato al paragrafo 4.4 della Direttiva 1 del PAI "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti ubicati nelle fasce fluviali A e B e nelle aree in dissesto idrogeologico Ee ed Eb". Tale piano deve essere allegato alla verifica del rischio consegnata all'Autorità competente (paragrafo 2.7.2). Nel piano previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere inclusi anche gli scenari alluvionali, qualora questi possano determinare rischi per l'incolumità delle persone presenti nell'impianto. Il piano di emergenza dell'impianto deve evidenziare inoltre le possibili ricadute all'esterno, quali l'interruzione di servizi pubblici essenziali, inquinamenti ambientali e contaminazioni, elencando i comuni coinvolti. Le procedure del piano di emergenza dell'impianto devono essere raccordate con i piani di protezione civile dei comuni coinvolti. In caso la riduzione della vulnerabilità sia conseguita attraverso interventi mobili e/o temporanei, nel piano di emergenza le procedure aziendali devono attivarsi in tempo utile, facendo riferimento al sistema di allertamento regionale e, ove disponibili, ai dati della rete idropluviometrica regionale di cui alla D.G.R. n. X/4599/2015 o ad eventuali altri strumenti di monitoraggio presenti sul territorio.*

Chi valuta la bontà del "piano di emergenza dell'impianto"?

In caso di esito negativo della verifica idraulica è l'Autorità Idraulica all'atto dell'espressione del parere obbligatorio e vincolante sulla verifica (che ha in allegato copia del piano di emergenza)?

E in caso di esito positivo della verifica idraulica? In questa eventualità è previsto semplicemente che la verifica venga acquisita agli atti!

### **2.9 Implementazione del Quadro delle conoscenze sulla difesa del suolo**

*Le verifiche del rischio idraulico, comprensive degli eventuali progetti di adeguamento, devono essere sempre trasmesse per conoscenza a Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, ai fini:*

- dell'implementazione del Quadro delle conoscenze sulla difesa del suolo (art. 6 della L.r. 4/2016), parte integrante del Sistema Informativo territoriale di cui all'art. 3 della L.r. 12/2005;
- del monitoraggio delle misure di attuazione del PGRA e della relativa rendicontazione all'UE;
- della messa a disposizione degli esiti delle stesse, attraverso il GEOPortale della Regione Lombardia, a tutti i soggetti interessati, quali: i Comuni, le Autorità idrauliche, le Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni, le Province/Città Metropolitana, le Autorità d'Ambito, Regione Lombardia per la programmazione degli interventi di riduzione del rischio e per le procedure istruttorie di risarcimento dei danni in caso di evento alluvionale.

*È fatto salvo il rispetto della disciplina specifica relativa ad ogni categoria di impianti trattati agli artt. 19 bis, 38 bis e 62 delle N.d.A. del PAI.*